

# COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 24

DATA: 29/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100: "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore 18,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, nelle persone dei signori:

| Nominativo                | Presente | Assente |
|---------------------------|----------|---------|
| 1) MOLINARI Davide        | P        |         |
| 2) ANTONIAZZA Natalino    | P        |         |
| 3) CARETTI Alessia        | P        |         |
| 4) FORTI Manuela          | P        |         |
| 5) BRUSA Gianluigi        | P        |         |
| 6) BRIZIO Anna            |          | A       |
| 7) FENOGLIETTI Alessandro | P        |         |
| 8) ANTONIAZZA Teresa      |          | A       |
| 9) PERONI Maria Lucia     |          | A       |
| 10) CARETTI Stefania      |          | A       |
| 11) MARCHESI Giancarlo    |          | A       |
| TOTALI                    | 06       | 05      |

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Giovanni Boggi

Il Presidente Molinari Davide, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO  
2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.  
100: "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e successivamente integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le amministrazioni pubbliche *«non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali»;*

PREMESSO CHE il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e precisamente:

*«a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»,*

*- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, «in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;*

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO CHE devono essere alienate o devono costituire oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) rientrano nella disposizione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ovvero:
  - a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
  - b) sono relative a società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) sono relative a società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) sono relative a società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro cinquecentomila euro;
  - e) sono relative a società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) sono relative a società per le quali sussiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) sono relative a società per le quali sussiste la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO CHE l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare e che l'alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

RITENUTO CHE le partecipazioni da alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO CHE non si debba procedere all'alienazione di alcuna partecipazione, trattandosi di partecipazioni che non rientrano nel disposto di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del codice civile;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo, del T.U.S.P.;

RITENUTO che non si debba procedere ad alcuna alienazione delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Aurano;

DATO ATTO CHE la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni;

DATO ATTO CHE, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;

RAVVISATA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese nei modi di legge:

|            |       |
|------------|-------|
| presenti   | n. 06 |
| astenuti   | n. 0  |
| votanti    | n. 06 |
| favorevoli | n. 06 |
| contrari   | n. 0  |

## DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO CHE non sussistono partecipazioni da alienare e che non sussistono partecipazioni che siano oggetto di aggregazione mediante fusione, né società che siano poste in liquidazione né società che siano oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità ad un piano di razionalizzazione all'uopo predisposto;
3. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
5. DI DICHIARARE, con la seguente separata votazione:

|            |       |
|------------|-------|
| presenti   | n. 06 |
| astenuti   | n. 0  |
| votanti    | n. 06 |
| favorevoli | n. 06 |
| contrari   | n. 0  |

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giovanni Boggi

---

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Giovanni Boggi

---

---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Giovanni Boggi

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Giovanni Boggi

---

---

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Giovanni Boggi

---

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Aurano, li 30/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Boggi